

CAPO V
DELLA CESSIONE DEI CREDITI (1)

(1) Cfr. l. 21-2-1991, n.52 (*Disciplina della cessione dei crediti d'impresa, c.d. factoring*); nonché l. 14-7-1993, n.260 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale, fatta ad Ottawa il 28-5-1988*).

1260. Cedibilità dei crediti. — Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198, 1264, 2015, 2112], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323, 378, 447, 1261] (1) (2).

Le parti possono escludere la cedibilità del credito [1379, 1823], ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

(1) Cfr. art. 6, l. 2-5-1974, n.195 (*Contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici*)

(2) Per la cessione dei crediti di imposta, cfr. artt. 43bis e 43ter, D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e d.m. 30-9-1997, n.384 (G.U. 5-11-1997, n.258).

1261. Divieti di cessione. — I magistrati dell'ordine giudiziario, I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, I procuratori (1), I patrocinatori e I notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari [1389] di diritti sui _anni è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei _anni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario [323, 378].

(1) Il termine procuratore è sostituito con il termine avvocato ex l. 24-2-1997, n.27.

1262. Documenti probatori del credito. — Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso [1477; l.camb. 252].

Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

1263. Accessori del credito. — Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [2745], con le garanzie personali [1936] e reali [2784 ss.] e con gli altri accessori [2843].

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno [2792]; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno [1204₂].

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti [821, 1531].

1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. — La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata [967, 1248, 1407, 2914 n. 2].

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione [1189, 1978², 2559].

1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi. — Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa [2704], ancorché essa sia di data posteriore [1155, 1248, 1605, 2559].

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto [1000] o di pegno [1978, 2800, 2914 n. 2].

1266. Obbligo di garanzia del cedente. — Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione [1410]. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio [1487].

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione [797].

1267. Garanzia della solvenza del debitore. — Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia [760, 1829, 1858, 2255]. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno [2012; l.camb. 19; l.ass. 21]. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso [1198, 1957].